

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 dicembre 2010, n. 64 - 55437

“Programma attuativo per l’anno 2010. Gestione legge regionale n. 1/1987: ‘Interventi regionali in materia di movimenti migratori’ e successive modificazioni”.

(omissis)

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e, in particolare l’articolo 3, il quale prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell’Emigrazione, proponga al Consiglio regionale il programma annuale degli interventi previsti dalla legge;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41 – 1114 del 30 novembre 2010 ed il relativo allegato intitolato “Programma attuativo per l’anno 2010. Gestione della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

preso atto che la Consulta regionale dell’Emigrazione ha espresso parere favorevole in data 25 novembre 2010;

delibera

1) di approvare il “Programma attuativo per l’anno 2010. Gestione della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, al fine di consentire il lasso di tempo necessario per la conoscenza del presente Programma da parte dei soggetti interessati e degli uffici e/o enti che debbono darne applicazione, che gli interventi relativi all’articolo 10 della legge regionale n. 1/1987 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; per i rientri effettuati antecedentemente, continueranno a valere la procedura e l’entità dei contributi previste nel precedente Programma attuativo 2009;

3) di stabilire che il Programma attuativo per l’anno 2010 resti in vigore anche per l’anno successivo fino all’approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo Programma attuativo annuale;

4) di demandare alla Giunta regionale ed alla direzione competente ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all’attuazione del presente Programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo;

5) di dare atto che gli impegni di spesa per l’attivazione del Programma attuativo per l’anno 2010 di cui alla l.r. 1/1987, saranno assunti ai sensi dell’art. 31, comma 8, della l.r. 7/2001, sull’UPB SB01031, capitolo 118807 per euro 175.000,00 e sull’UPB SB01031 sul capitolo 180299 per euro 56.000,00, poiché trattasi di impegni indispensabili ed indifferibili, salvo maggiori incrementi sui capitoli suddetti autorizzati dalla Giunta regionale con il programma operativo.

PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'ANNO 2010

GESTIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1987 N. 1 (INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI) E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

PREMESSA

Il Programma attuativo 2010, adottato ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 3 della l.r. 1/1987 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni, ha dovuto attendere per la sua presentazione l'inizio della IX Legislatura ed il conseguente rinnovo degli organi regionali competenti nella materia in esame.

Il Programma attuativo 2010 presenta una sinteticità della forma e prevede iniziative di supporto alle fasce deboli, con l'eventuale coinvolgimento degli enti pubblici.

Gli interventi per i quali è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio regionale sono individuati dall'articolo 9 della l.r. 1/1987 e sono rivolti a:

- favorire il rientro e l'idonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;
- favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
- favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l'acquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;
- favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive, agevolare l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica dei corsi universitari e post universitari, nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;
- organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale ed interscambio;
- assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;
- effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
- sostenere le attività delle associazioni degli emigrati.

Il presente Programma si articola in 10 punti i quali sviluppano e prevedono diverse iniziative volte a rinsaldare e valorizzare l'identità del Piemonte promuovendo un'azione di riavvicinamento dei nostri corregionali emigrati e dei loro discendenti alla cultura, alla tradizione ed alle eccellenze della nostra Regione.

Il presente Programma resta in vigore anche per l'anno successivo sino all'approvazione del nuovo programma attuativo annuale.

Alla Giunta regionale ed alla competente Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale sono demandate ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all'attuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.

1. PROVVEDIMENTI PER I RIENTRI (articolo 10, l.r. 1/1987)**1.a. Spese di viaggio e di trasporto delle masserizie (articolo 10, comma 1, lett. a, l.r. 1/1987)**Soggetti beneficiari:

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o residenza al momento dell'espatrio, in possesso della cittadinanza italiana al momento del rimpatrio, che abbiano maturato un periodo di

permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla data di rientro;

2) il coniuge e i figli dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall'estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l'accesso ai contributi

L'articolo 10, comma 1, lettera a), l.r. 1/1987, stabilisce, come requisito per l'accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intendono come tali le situazioni in cui il lavoratore emigrato e il suo nucleo familiare dispongano di un reddito non superiore a quello indicato all'allegata tabella 1), in nota alla quale è precisato, altresì, come debba intendersi il nucleo familiare e il reddito accertabile.

Contributi per le spese di viaggio

Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte. L'entità del contributo è pari al 50 per cento del costo del biglietto aereo o navale di ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura "andata e ritorno" saranno rimborsati al 25 per cento. L'originale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dell'istruzione della pratica. Nel caso di rientro effettuato con mezzo proprio da paesi europei l'entità del contributo è fissata, fino ad un massimo di euro 600,00 per nucleo, con l'applicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese dell'autostrada e, nella misura del 50 per cento, del costo dei relativi biglietti per i traghetti.

Il contributo per il biglietto aereo, navale o ferroviario è esteso ai familiari a carico dell'emigrato che decidano di rientrare stabilmente in Piemonte a condizione che:

- a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;
- b) siano nati all'estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all'estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all'estero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

Possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali dalla vigente normativa sugli assegni familiari e che risultino tali dallo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri "congiunti" quelli che avvengono nell'arco di centottanta giorni dal ritorno del primo rientrato del nucleo.

Contributi per le spese di trasporto delle masserizie

Ai soggetti destinatari dei rimborsi, di cui al punto precedente, può essere erogato un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie.

Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non comprese nei biglietti di viaggio, di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di sessanta giorni antecedenti o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.

L'entità del contributo è fissata nel 50 per cento delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti:

- a) rientro da paese europeo euro 600,00 per ogni nucleo familiare;
- b) rientro da paese extraeuropeo euro 2.000,00 per ogni nucleo familiare.

Domande di concessione ed erogazione dei contributi.

I contributi, di cui trattasi, sono concessi attraverso i Comuni, i Consorzi di Comuni e/o le Aziende Sanitarie Locali. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'acquisizione della prima residenza in un Comune del territorio piemontese in cui l'emigrato è rientrato.

Dalla domanda e dalla documentazione allegata deve risultare esplicitamente:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 10, comma 1, lettera a) della l.r. 1/1987;

- il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

Con atto a firma del responsabile della Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, saranno specificati agli Enti preposti al ricevimento delle istanze di rimborso i requisiti della documentazione da presentarsi a cura del soggetto richiedente il contributo. I Comuni o i Consorzi Intercomunali per i Servizi Socio Assistenziali o le Aziende Sanitarie Locali, prima di provvedere all'erogazione dei contributi, dovranno accertare l'effettiva presenza dell'emigrato rientrato e beneficiario del contributo nel territorio piemontese; in caso contrario, ove questo non risultasse più rintracciabile nel Comune di residenza, il contributo dovrà essere trattenuto presso la Tesoreria comunale in attesa dei necessari accertamenti finalizzati all'erogazione o alla restituzione del medesimo all'Amministrazione regionale. Gli Enti sopra citati, ove abbiano disponibilità di bilancio, anticiperanno le somme a contributo, che saranno comunque rimborsate da parte dell'Amministrazione regionale.

Cumulabilità

Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie. I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 1/1987, ove sussistano i presupposti per la concessione dello stesso, come stabilito dal presente programma.

1.b. Contributi di prima sistemazione (articolo 10, comma 1, lett. b), l.r. 1/1987)

Tipologia dell'intervento

Concessione di un contributo "una tantum" destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrino in Italia fissando la loro residenza stabilmente in un Comune piemontese e versino in condizione di bisogno. L'entità del contributo è fissata, indipendentemente dallo stato estero di provenienza, nella somma fissa di euro 600,00 per capofamiglia, aumentata di euro 100,00 per ogni familiare a carico.

Condizioni economiche per l'accesso ai contributi

L'articolo 10, comma 1, lettera b), l.r. 1/1987 stabilisce, come requisito per l'accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle "condizioni di bisogno".

Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato e il suo nucleo familiare dispongano di un reddito non superiore a quello indicato nell'allegata tabella 2, in nota alla quale è precisato, altresì, come debba intendersi il nucleo familiare.

Domande di concessione ed erogazione dei contributi

I contributi sono concessi attraverso i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dall'acquisizione della prima residenza in un Comune del territorio piemontese in cui l'emigrato è rientrato. Dalla documentazione allegata alla domanda dovrà comunque risultare il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 10 della l.r. 1/1987.

Cumulabilità

Il contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì con il contributo per l'avvio di attività produttive di cui all'articolo 14 della l.r. 1/1987.

1.c. Trasporto salme (articolo 10, comma 2, l.r. 1/1987)

Soggetti beneficiari

1) Il contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o residenza al momento dell'espatrio, in possesso della cittadinanza italiana all'atto del decesso e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso;

2) il coniuge o i figli degli emigrati di origine piemontese per nascita o residenza al momento dell'espatrio.

Condizioni economiche per l'accesso al contributo

L'articolo 10, comma 2, l.r. 1/1987 stabilisce, come condizione per l'accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.

Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto dispone di un reddito non superiore a quello indicato nell'allegata tabella 1) comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante dalla successione ereditaria.

Tipologia dell'intervento ed entità del contributo

L'intervento consiste nel concorso delle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma dell'emigrato e del suo familiare deceduto all'estero in un Comune del Piemonte. L'entità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di euro 1.000,00 per le salme traslate dai Paesi europei e di euro 2.000,00 per le salme traslate dai Paesi extraeuropei.

Domande di concessione ed erogazione del contributo

I contributi sono concessi attraverso i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. La domanda deve essere presentata, entro il termine di 12 mesi dal decesso, da un familiare del defunto, che abbia la propria residenza in un Comune del Piemonte. Dalla domanda e dalla documentazione allegata dovranno risultare:

- la sussistenza delle disagiate condizioni economiche di cui all'articolo 10, l.r. 1/1987, come specificate dal presente programma;
- la documentazione delle spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE (articolo 11, l.r. 1/1987)

La Giunta regionale, per favorire il riavvicinamento dei nostri emigrati e dei loro discendenti alla cultura e alla tradizione piemontese, intende promuovere specifici corsi di formazione professionale, che consentano una migliore conoscenza delle eccellenze presenti in Piemonte in campo scientifico, sociale, culturale, economico e artigianale.

Saranno poi organizzati corsi di riqualificazione professionale e formazione per l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri che, ai sensi dell'articolo 2, l.r. 1/1987, sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentirne l'organizzazione.

Saranno attivati, ove richiesti, nell'ambito dei programmi comunitari, corsi di riqualificazione professionale destinati ai frontalieri espulsi dal mercato del lavoro e per i quali il medesimo offre nuovi inserimenti in attività con più alta specializzazione.

3. CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA (articolo 12, l.r. 1/1987)

Per questo tipo di interventi si rimanda a quanto previsto dai bandi emessi dalla Giunta regionale – Assessorato alle Politiche Territoriali di concerto con l'Assessorato agli Affari Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Controllo di gestione e trasparenza amministrativa, Promozione delle sicurezze e polizia locale, Enti locali, Rapporti con società a partecipazione regionale, Rapporti con l'Università, Semplificazione, A.R.E.S.S., Internazionalizzazione del Piemonte.

4. RISERVA ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE (art. 13, L.r. 1/1987)

Per favorire l'accesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per l'assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio

non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie. A questo proposito, la l.r. 46/1995, articolo 2, lettera b), esonera i lavoratori emigrati, già rientrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento in cui si istruiscono le domande.

5. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (articolo 14, l.r. 1/1987)

Tipologia dell'intervento

Ai medesimi soggetti che possono essere destinatari degli interventi di cui all'articolo 10, l.r. 1/1987 può essere concesso un contributo "una tantum", in conto capitale, per investimenti finalizzati all'avvio di un'attività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo. Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l'80 per cento dei soci deve avere le caratteristiche soggettive per poter essere destinatario del contributo.

I contributi si riferiscono a:

- acquisizione di immobili da destinare all'attività di ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi a immobili avuti in locazione;
- acquisizione di arredi, macchinari e attrezzature necessarie per l'avvio dell'attività.

La vigente normativa prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all'avvio dell'attività (produttiva, commerciale, di servizio); l'esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l'accoglimento della domanda.

Entità dei contributi

1) Per l'acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30 per cento del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 7.500,00;

2) per l'acquisizione di beni mobili, il contributo è fissato nella misura del 30 per cento del valore degli stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 3.700,00.

I contributi relativi ai punti 1) e 2) possono cumularsi nei relativi limiti di spesa e sono concessi in un'unica soluzione, a fronte della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l'avvenuta effettuazione della ristrutturazione.

Domande di concessione ed erogazione del contributo

Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale l'emigrato intende avviare la propria attività, entro due anni dalla data dell'avvenuto rientro in Piemonte, normalmente prima dell'inizio dell'attività stessa, ma, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio attività.

Obblighi ed incompatibilità

Il contributo non può essere cumulato con contributi disposti da altre leggi regionali o statali riferiti agli stessi beni.

Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione rispetto all'uso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di immobili, di tre anni se trattasi di macchinari e attrezzature. Per lo stesso lasso di tempo, il soggetto beneficiario si impegna a non trasferire ad altri soggetti l'autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività produttiva.

Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione da parte dell'Ente locale che prevederà altresì la revoca dello stesso nel caso di inosservanza di una di esse.

Cumulabilità

I contributi di cui all'articolo 14, l.r. 1/1987 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 10, l.r. 1/1987 e sono altresì compatibili con l'eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.

6. INSERIMENTO SCOLASTICO (articolo 15, l.r. 1/1987)

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitari con Associazioni ed Enti che operano nel settore dell'istruzione promuove, nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:

- a) corsi di recupero linguistico e inserimento;
- b) corsi di lingua italiana per emigrati sprovvisti di rudimenti linguistici;
- c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) corsi finalizzati al riconoscimento di titoli di studio acquisiti all'estero;
- e) corsi di lingua italiana destinati ai giovani discendenti di emigrati piemontesi per avvicinare le nuove generazioni alla nostra cultura e all'economia piemontese anche con il supporto degli Istituti di Cultura italiana e della "Dante Alighieri" attraverso le sedi territoriali di competenza.

7. SOGGIORNI, SCAMBI E TURISMO SOCIALE (articolo 16, l.r. 1/1987)

La Regione Piemonte organizza in forma autonoma o in collaborazione con altre Regioni, soggiorni in Piemonte per giovani di origine piemontese e per emigrati di origine piemontese che abbiano superato i 60 anni di età e non siano rientrati in Piemonte da almeno 10 anni e non necessitino di assistenza durante la loro permanenza. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza della cultura, delle tradizioni e dell'identità del Piemonte, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli uffici regionali. Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nell'incontro con le autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.

La Giunta regionale con azioni specifiche promuoverà lo scambio di ospitalità tra famiglie piemontesi e famiglie di corregionali emigrati.

Modalità di esecuzione

I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali, Università del Piemonte e con le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati piemontesi riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 1/1987. Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dell'anno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:

- 1) dell'avvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;
- 2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti, nonché i periodi di svolgimento;
- 3) di una razionale selezione delle attività formative culturali e integrative.

Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche.

Le domande di partecipazione devono essere presentate da enti/ associazioni/federazioni/circoli o da parte di soggetti interessati, corredate di costi e informazioni necessarie a progettare adeguatamente viaggio e soggiorno. Coloro che richiedono di beneficiare della gratuità totale del soggiorno e del viaggio sono tenuti ad allegare alla domanda apposita documentazione consolare comprovante le disagiate condizioni economiche della famiglia. Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia. Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.

Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione dell'iniziativa. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata per la medesima è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni, aumentate degli interessi legali. La partecipazione all'iniziativa da parte dei soggetti prescelti dall'Amministrazione regionale, su indicazione di associazioni/federazioni/circoli,

non può essere disdettata, senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori di cui sopra, se non entro trenta giorni prima della data per la quale la stessa è stata programmata.

INTERVENTI PER L'ANNO 2010:

a) DELEGAZIONE DI PIEMONTESI IN VISITA IN PIEMONTE

Già avviati contatti con associazioni/enti in America, Asia, Australia, Africa ed Europa e scambi conseguenti sia a incontri avvenuti durante le visite effettuate da delegazioni di amministratori piemontesi nei Paesi dei continenti di cui sopra che a specifiche richieste delle diverse associazioni in Italia ed all'estero.

b) SCAMBI DI RESIDENZE

Saranno incentivati programmi che prevedano la possibilità per famiglie piemontesi di ospitare nuclei famigliari di emigrati piemontesi e viceversa.

c) BORSE DI STUDIO

- Borse di studio a tema istituite in accordo con Enti pubblici e/o privati,
- Borse di studio a giovani di origine piemontese per la partecipazione a stage e/o corsi di perfezionamento o a master, organizzati dalle Università del Piemonte con l'adesione di altri Enti strumentali piemontesi quali FederPiemonte, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi ovvero Union Camere, Fondazioni bancarie, Federazioni di Associazioni, Istituti di Ricerca, Istituti Scolastici e di Cultura in Piemonte e all'Estero (realizzati nell'ambito di progetti specifici). La ricaduta prevista consentirà al sistema produttivo piemontese di potere contare su risorse umane "in loco" formate dagli Enti sopra menzionati e di utilizzare professionalità qualificate;
- Borse di studio "Nidi di Rondine" in collaborazione con l'Associazione "l'Arvangia" per giovani discendenti di Piemontesi che stiano redigendo o abbiano redatto recentemente una tesi (o saggio) avente come tema l'emigrazione piemontese nel mondo e che siano disponibili a un soggiorno studio di sei mesi presso la "Casa delle Memorie" di Mango d'Alba (CN);
- Prosecuzione del Concorso "Voci della Poesia" in collaborazione con il Liceo Peano di Tortona (AL) ed assegnazione premio al vincitore/vincitrice;

8. INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI (articolo 17, l.r. 1/1987)

La Regione Piemonte favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con il Piemonte e volte a far conoscere la storia, la cultura, l'arte, le tradizioni e la realtà socio-economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri coregionali.

Qualora le iniziative e le attività culturali siano attuate da Associazioni di emigrati aventi i requisiti di cui all'articolo 22 della l.r. 1/1987, la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale in coordinamento con le competenti strutture dei diversi Assessorati interessati valuta, l'erogazione di contributi sulla base delle richieste formulate. Per iniziative di enti, associazioni, istituzioni diverse si procede affidando servizi o collaborazioni.

9. STUDI, INDAGINI, RICERCHE (articolo 21, l.r. 1/1987)

La Giunta regionale può realizzare nel 2010, anche eventualmente in collaborazione con gli enti locali, le Università e gli istituti di ricerca piemontesi, con gli Istituti italiani di Cultura, le Associazioni "Dante Alighieri" e le Associazioni di piemontesi all'estero, studi, indagini e ricerche per meglio conoscere i fenomeni migratori che hanno interessato il Piemonte in questi ultimi anni e per favorire la conoscenza del ruolo avuto dagli emigrati piemontesi nel mondo nelle attività imprenditoriali, culturali, scientifiche e sociali.

10. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI/CIRCOLI (articolo 22, l.r. 1/1987)

Le associazioni/federazioni/circoli di cui all'articolo 22 della l.r. 1/1987, inserite nell'Elenco regionale la cui tenuta, aggiornamento e gestione fa capo alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale possono essere assegnatari di contributi per la realizzazione di specifici progetti che, in sintonia con le azioni promosse direttamente dalla Regione Piemonte:

- promuovano azioni di carattere culturale volte a valorizzare il Piemonte e a rinsaldare il rapporto tra la terra d'origine e le collettività nel mondo;
- promuovano le tradizioni e la cultura del Piemonte in Italia ed all'estero;
- svolgano azioni di carattere socio-assistenziale a favore di corregionali emigrati ed indigenti.

La richiesta di contributi deve essere presentata alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e corredata da una scheda che descriva l'iniziativa che si intende realizzare, con la previsione dei relativi costi e dei tempi di realizzazione. Devono essere altresì indicati i patrocini che si intendono richiedere e l'eventuale collaborazione di altri enti pubblici competenti per territorio.

Ammissione e determinazione dei contributi.

I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità, ma sono concessi di volta in volta all'associazione richiedente e in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative. Il contributo è calcolato sulla spesa relativa ai costi direttamente sostenuti e adeguatamente documentati.

L'entità del contributo da erogarsi non può superare il 50 per cento delle spese dimostrate.

TABELLA 1

DETERMINAZIONE DELLE "DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE" AL FINE
DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 10, comma 1, lettera a), della l.r.1/1987

LIMITI DI REDDITO

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	REDDITO ANNUALE PER NUCLEO
1	10.951,00 €
2	15.442,00 €
3	18.463,00 €
4	22.189,00 €
5	22.526,00 €
6	29.944,00 €
7	32.294,00 €

PS: Per il calcolo del reddito si terrà anche conto della situazione socio-economica del paese di emigrazione di provenienza.

TABELLA 2

DETERMINAZIONE DELLO "STATO DI BISOGNO" AL FINE DELL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 10, comma 1, lettera b), della l.r. 1/1987.

LIMITI DI REDDITO

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	REDDITO ANNUALE PER NUCLEO
1	9.756,00 €
2	12.052,00 €
3	14.362,00 €
4	16.684,00 €
5	17.986,00 €
6	20.598,00 €
7	32.267,00 €

PS: Per il calcolo del reddito si terrà anche conto della situazione socio-economica del paese di emigrazione di provenienza.

(omissis)